



Normativa generale di riferimento

- ✓ [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#) (valutazione e certificazione)
- ✓ [Legge 11 gennaio 2007, n. 1](#) (esame di Stato)
- ✓ [Dlgs 13 aprile 2017, n. 62](#)
- ✓ [Dm 24 maggio 2018, n. 769](#)
- ✓ [D.M. 28 del 30 gennaio 2020](#)
- ✓ [DM n. 139 del 22 agosto 2007](#)

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Fonte - https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-vocational-upper-secondary-education-24_it

Lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad "una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".

La valutazione degli studenti a livello secondario superiore è regolata dalla legge 107/2015, e dal successivo Dlgs. 62/2017, che ha parzialmente modificato e abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa ed ha per oggetto il loro il processo formativo, il comportamento e i risultati de apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente e equo.

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'statuto delle studentesse e degli studenti', dal 'Patto educativo di corresponsabilità firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni giornaliere periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.

Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche.

VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE

Alla fine di ogni trimestre, o quadrimestre, e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (*scrutinio*) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad

almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l'accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 'credito scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica, eventuali crediti formativi, ecc.

Gli studenti possono ricevere fino a un massimo di 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l'ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale.

Il Ministero fornisce alle scuole la tabella per la conversione dei voti in crediti (allegato A al decreto 62/2017).

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$6 < M \leq 7$	9-10	10-11	11-12
$6 < M \leq 7$	10-11	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	11-12	12-13	14-15

Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite in contesti extra-scolastici (ad esempio attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, contribuisce, insieme al credito scolastico, al voto finale attribuito all'esame conclusivo.

Infine, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la **valutazione esterna** degli studenti. Le prove nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e il quinto anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e inglese. In base al decreto n. 62/2017, la partecipazione alle prove nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione supplementare. Questa disposizione si applicherà a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici strumenti compensativi e misure dispensative.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Alla conclusione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, lo studente sostiene un esame di Stato.

L'esame di Stato conclusivo è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche dei candidati.

La legge 107/2015 ha parzialmente riformato l'esame finale di Stato. I paragrafi seguenti descrivono l'esame di Stato secondo la normativa più recente.

Ammissione dei candidati interni

Gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno dell'istruzione secondaria di II grado tecnica o professionale negli istituti statali o paritari, sostengono l'esame conclusivo come candidati interni. Gli esami si svolgono nella scuola che hanno frequentato.

Sono candidati interni anche gli studenti che hanno ottenuto una qualifica quadriennale nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale, a condizione che abbiano concluso con successo il corso annuale aggiuntivo.

Il Consiglio di classe di ciascuna scuola decide l'ammissione degli studenti all'esame di Stato durante la valutazione finale al termine del quinto anno del corso di studi. Gli studenti sono ammessi all'esame finale se:

- hanno frequentato almeno il 75% del tempo di insegnamento annuale;
- hanno ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento;
- hanno partecipato alle prove standardizzate esterne svolte durante l'ultimo anno;
- hanno partecipato alle attività nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento previste per ogni percorso di studi.

In casi eccezionali, il Consiglio di classe può ammettere all'esame studenti con una frequenza inferiore al 75%, a meno che le assenze ne impediscano una valutazione regolare.

Il Consiglio di classe può ammettere uno studente all'esame di Stato anche in caso di voti inferiori a 6/10 in una materia o in un gruppo di materie. La decisione deve essere debitamente motivata e deve essere condivisa da tutti gli insegnanti di classe, inclusi gli insegnanti di religione cattolica e delle materie alternative. Nel caso in cui uno studente abbia un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, il Consiglio di classe deve rifiutare l'ammissione all'esame.

Il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, dopo una valutazione globale che prende in considerazione anche i crediti scolastici attribuiti allo studente. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>, mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella singola scheda di valutazione.

All'esame di Stato sono anche ammessi gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna materia, esclusa la religione cattolica, e nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo. A questi studenti viene attribuito il credito massimo (15 punti) per l'ultimo anno che non hanno frequentato.

Ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi all'esame di Stato come candidati esterni anche coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado di durata quadriennale, nei vecchi programmi o nel sistema di formazione professionale regionale;
- abbiano cessato la frequenza del quinto e ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Infine, devono sostenere l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno però frequentato tale anno, ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Nel caso in cui i candidati manchino della promozione ad uno degli anni precedenti all'ultimo, sono tenuti a superare un esame preliminare sulle materie degli anni mancanti e nel piano di studio dell'ultimo anno.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Questi provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame (Legge 176/2007).

Normativa di riferimento

Bisogni Educativi Speciali

- ✓ *L'Art. 4 del [DPR n. 275/1999](#), relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche assegna alle stesse la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".*
- ✓ *Ai sensi del [DM n. 5669 del 12 luglio 2011](#), non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.*
- ✓ [Direttiva sui BES del 27/12/2012](#)
- ✓ [CM n. 8/2013](#)
- ✓ [CM n. 2563/2013](#)
- ✓ [Legge 13 luglio 2015, n. 107, \(Art. 1, comma 7, lett. l\)](#)
- ✓ [Nota MIUR prot. n. 562 del 3 aprile 2019 \("plus dotazione"\)](#)

ALUNNI STRANIERI

Normativa di riferimento

- ✓ *L'Art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche assegna alle stesse la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".*
- ✓ *L'art. 45, comma 4, del [D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999](#) afferma che "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento". "Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento".*
- ✓ *La [C.M. n. 24/1.3.2006 \("Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"\)](#) ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituto e della personalità dell'alunno. La medesima circolare afferma che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani*

durante i primi anni del suo inserimento scolastico; di qui la necessità di un piano personalizzato, della durata di almeno due anni.

- ✓ *Ai sensi del [DM n. 5669 del 12 luglio 2011](#), non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida.*
- ✓ *Direttiva sui BES del 27/12/2012 – "difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a lingue e culture diverse". Estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003*
- ✓ *[Nota 465 del 27 gennaio 2012](#) - Esami di stato studenti con cittadinanza non italiana*
- ✓ *CM n. 8/2013*
- ✓ *CM n. 2563/2013.*

STUDENTI ATLETI di ALTO LIVELLO

Sperimentazione studente-atleta di alto livello a.s. 2019/2020

[Nota MIUR DGSIP 4 ottobre 2019, prot. 4322](#), relativa alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per l'a.s. 2019/20 rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari.